



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 3642 del 26/05/2023, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Presente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Assente
Graizzaro Sonia	Consigliere	Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Mingardi Monica Elena.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Trevisan Luisella legge l'articolo della legge 296/2006 che prevede che l'adozione delle tariffe siano determinate entro la data di approvazione del bilancio e chiede come mai questo ritardo visto che il bilancio è stato approvato il 26 gennaio.

Il Sindaco risponde che il ritardo non dipende dal Comune ma dal Consiglio di Bacino che ha approvato il PEF il 20 aprile 2023.

L'Assessore Farinon Lorella interviene spiegando che il Consiglio di Bacino è l'ente territorialmente competente a validare i PEF dei Comuni; i PEF sono poi inviati ad Arera che è l'Autorità che definisce il metodo tariffario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale l’Autorità ha emanato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

DATO ATTO che la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019 n.443/R/Rif, all’art.6 si stabilisce che:

-è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Ente territorialmente competente;

-il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e d’una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

-spetta all’Ente territoriale competente la procedura di validazione con la quale l’Ente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;

-il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale spetta la sua approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

-fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO, in particolare, il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 10 e 11 del 31/05/2022 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2022;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 18 del 03/09/2014 come modificato dalla deliberazione di n. 21 del 29/09/2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. in data odierna, con la quale è stato preso atto del Piano Finanziario 2022-2025 anno 2023 con revisione infra-periodo, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Altissimo e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani Agno Chiampo Ambiente Srl, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA (MTR) come validato dall'Ente territorialmente competente "Consiglio di Bacino Vicenza" con deliberazione del Comitato n. 10 del 20/04/2023, il quale espone un costo complessivo di € 143.075,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 130.140,00 e parte fissa pari a € 11.535,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI di € 1.400,00;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

DATO ATTO che la Provincia di Vicenza con Decreto del Presidente nr. 97 del 27/12/2022 ha confermato l'aliquota del TEFA nella misura del 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti che maggiormente differenziano i rifiuti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

CONSIDERATO che:

- l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a € 141.675,00;
- i costi sono stati suddivisi in quota fissa ed in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e riportato nel PEF 2022-2025 anno 2023 con revisione infra-periodo;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka – kb – Kc – Kd di cui al D.P.R. 158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2022;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche pari al 91% e non domestiche pari al 9%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato l'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 , cosiddetto “Decreto Aiuti”, che ha strutturalmente allineato il termine di approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione qualora lo stesso sia successivo al 30 aprile;

Considerato, pertanto, che per l'anno in corso il termine è stabilito al 31 maggio;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: n. 10,

Votanti: n. 8,

Favorevoli: n. 8,

Contrari: nessuno,

Astenuti: n. 2 (Trevisan Luisella, Graizzaro Sonia)

DELIBERA

- 1) di prendere atto che il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 da coprire con le entrate tariffarie anno 2023 è pari a € 141.675,00;
- 2) di approvare le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche:

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,091	64,40
2 componenti	0,099	118,08

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
3 componenti		0,109	150,95
4 componenti		0,111	195,90
5 componenti		0,125	230,82
6 o più componenti		0,131	270,37
3) di	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,049	0,566
	2 Campeggi, distributori carburanti	0,107	1,152
	3 Stabilimenti balneari	0,073	0,681
	4 Esposizioni, autosaloni	0,053	0,534
	5 Alberghi con ristorante	0,174	1,847
	6 Alberghi senza ristorante	0,124	1,363
	7 Case di cura e riposo	0,142	1,612
	8 Uffici, agenzie	0,155	1,707
	9 Banche ed istituti di credito studi professionali	0,082	0,929
	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,144	1,500
	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,188	1,880
	12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,128	1,264
	13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,151	1,589
	14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,097	0,800
	15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,119	1,014
	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,740	8,574
	17 Bar, caffè, pasticceria	0,567	6,562
	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,300	3,066
	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,301	2,764
	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <small>Comune di Altissimo – Deliberazione n. 22 del 30/05/2020</small>	0,943	10,937 7
	21 Discoteche, night club	0,195	1,857

dare atto che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5% a favore della Provincia di Vicenza, al netto della commissione dello 0,30% riconosciuto direttamente al Comune;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2023;

5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

Presenti: n. 10,

Votanti: n. 8,

Favorevoli: n. 8,

Contrari: nessuno ,

Astenuti: n. 2 (Trevisan Luisella, Graizzaro Sonia).

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì, 26/05/2023

La Responsabile di Area
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 26/05/2023

La Responsabile Area Contabile
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 10/07/2023 al 25/07/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 10/07/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/05/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 21/07/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 10/07/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.

TARIFFE TARI 2023 APPROVATE CON DCC 22 DEL 30/05/2023

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,091	64,40
2 componenti	0,099	118,08
3 componenti	0,109	150,95
4 componenti	0,111	195,90
5 componenti	0,125	236,82
6 o più componenti	0,131	270,37

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,049	0,566
2	Campeggi, distributori carburanti	0,107	1,152
3	Stabilimenti balneari	0,073	0,681
4	Esposizioni, autosaloni	0,053	0,534
5	Alberghi con ristorante	0,174	1,847
6	Alberghi senza ristorante	0,124	1,363
7	Case di cura e riposo	0,142	1,612
8	Uffici, agenzie	0,155	1,707
9	Banche ed istituti di credito studi professionali	0,082	0,929
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,144	1,500
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,188	1,880
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,128	1,264

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,151	1,589
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,097	0,800
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,119	1,014
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,740	8,574
17	Bar, caffè, pasticceria	0,567	6,562
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,300	3,066
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,301	2,764
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,943	10,937
21	Discoteche, night club	0,195	1,857